UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 30 luglio 1923** — **Numero 178**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto 28 giugno 1923, n. 1367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 30 giugno u. s., al secondo capoverso dell'articolo 2, va sostituito il seguente:

« La emissione dei ruoli predetti verrà comunicata al Provveditorato generale che ne darà notizia, a tutti gli effetti, alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze ».

All'art. 3 dello stesso R. decreto predetto, va sostituito il seguente:

« I residui passivi al 30 giugno 1923, riguardanti spese d'ufficio, di stampati, di automobili pei servizi centrali e di fitti, la gestione dei quali non viene trasferita al Provveditorato generale dello Stato e rimane affidata, in via di stralcio, alle singole amministrazioni, saranno trasportati, con l'esercizio finanziario 1923-24, ad appositi capitoli aggiunti, restando abrogata ogni contraria disposizione.

« Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1923 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1563.
Circoscrizione territoriale degli uffici di conciliazione dei Comuni divisi in mandamenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale degli uffici di conciliazione nei Comuni divisi in mandamenti è modificata in conformità alla nuova circoscrizione dei mandamenti, determinata dalla tabella annessa al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601.

La nuova circoscrizione degli uffici di conciliazione andrà in attuazione il 1° ottobre 1923 e fino a tale giorno i giudizi di conciliazione continueranno a svolgersi secondo l'attuale circoscrizione.

Per gli affari che siano in corso di trattazione il 1° ottobre 1923 si osserveranno le norme del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, in quanto siano applicabili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1564.

Accertamento del quarto di rendita spettante ai Comuni del Regno sui beni delle soppresse corporazioni religiose.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti gli articoli 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, riferibili al quarto di rendita spettante ai Comuni del Regno sui beni delle soppresse corporazioni religiose;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, l'amministrazione del Fondo per il culto stabilirà, in via definitiva, l'ammontare del quarto della rendita sui beni delle soppresse corporazioni religiose, spettante a ciascun Comune di terraferma e della isola di Sardegna, in applicazione degli art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191;

A tal uopo l'assegno liquidato nell'esercizio 1920-21 sarà aumentato di una quota corrispondente alla quarta parte delle pensioni dovute ai membri degli ordini religiosi soppressi. Le suddette pensioni saranno perciò considerate come difinitivamente estinte.

Art. 2.

In base all'accertamento di cui al precedente articolo, l'amministrazione stabilirà il valore capitale spettante a ciascun Comune, in ragione di L. 100 per ogni 5 lire di rendita annua dovuta.

Dell'importo capitale dovuto a ciascun Comune sarà dedotto l'ammontare derivante dalla ripartizione di somme corrisposte in più del milione stabilito dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, a tutto l'esercizio 1920-21.

La differenza così ottenuta sarà corrisposta in equivalenti titoli del consolidato 5 per cento, calcolato al valore nominale, intestati a ciascun Comune.

Le frazioni di capitale inferiori a L. 100 saranno pagate in danaro.

I pagamenti in denaro e la consegna dei certificati dovranno aver luogo entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Le precedenti disposizioni si estendono ai Comuni della Sicilia contemplati dal secondo capoverso dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

Art. 4.

Per gli esercizi finanziari compresi fra quello, in cui ebbe luogo l'ultima liquidazione da parte dell'amministrazione del Fondo per il culto, e l'altro in cui avverrà il pagamento e la consegna dei certificati a norma dell'art. 2 del presente decreto, l'acconto ai Comuni sarà corrisposto in denaro nella stessa misura che verrà fissata in via definitiva ai termini dell'art. 1.

Art. 5.

Avverso il provvedimento di liquidazione emesso dall'amministrazione del Fondo per il culto, i Comuni interessati potranno proporre ricorso al Consiglio di detta amministrazione nel termine di novanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1570.

Modificazione del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, contenente norme per la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno, in edizione ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, col quale furono fissate le norme per la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e decreti del Regno, in edizione ufficiale;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce presso il Ministero delle finanze un Provveditorato generale dello Stato;

Visti gli articoli 4 e 7 del R. decreto 7 giugno 1923, numero 1252, concernente il passaggio della *Gazzetta Ufficiale* dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, in relazione a quelle dei Regi decreti sopra ricordati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio di gestione e vendita degli atti di governo è trasformato in ufficio della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ». Questo si compone: di un direttore, col grado corrispondente a quello di capo sezione amministrativo; di un contabile cassiere, col grado corrispondente a quello di primo ragioniere; di due applicati e di un usciere.

Art. 2.

Il direttore provvede alla corrispondenza dell'ufficio, alla vigilanza sulla stampa, sulla distribuzione e sulla gestione delle leggi e dei decreti del Regno, alla disciplina del personale e all'andamento in genere, di tutto il servizio.

Il contabile cassiere supplisce il direttore in caso di assenza e risponde verso il Provveditorato generale dello Stato di tutta la gestione del materiale e dei proventi inerenti al servizio degli abbonamenti obbligatori.

Gli applicati sono addetti al magazzino e disimpegnano, inoltre, le mansioni d'ordine che vengono loro affidate dal direttore.

Art. 3.

Ai posti dell'ufficio della Raccolta saranno destinati, con decreto del Ministro della giustizia e degli affari di culto, funzionari ed impiegati delle amministrazioni dipendenti.

Art. 4.

Gli attuali funzionari dell'amministrazione delle carceri, che prestano servizio nell'ufficio di gestione e vendita degli atti di Governo, compresi gli agenti di custodia e l'inserviente, potranno con disposizione ministeriale, ove ne facciano domanda, rimanere a prestar servizio nell'ufficio della Raccolta, continuando a far parte dell'amministrazione carceraria, alla quale appartengono.

Art. 5.

La stampa e la ristampa delle leggi e decreti, sia in fogli sciolti che in volumi, compresi gli indici annuali e decennali e la distribuzione degli atti stessi, sono fatti dal Provveditorato generale dello Stato.

Art. 6.

La vendita al pubblico delle leggi e dei decreti, sia in fogli sciolti che in volumi, è fatta ai prezzi che sono stabiliti di anno in anno dal Ministero della giustizia, d'accordo col Ministero delle finanze.

Art. 7.

In esecuzione di quanto prescrive l'ultima parte dell'articolo 4 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252, la vendita delle leggi e dei decreti è assunta direttamente dal Provveditorato generale dello Stato per tutto il Regno.

Gli abbonamenti obbligatori alla Raccolta restano affidati all'ufficio della raccolta stessa, che ne verserà il ricavato, dandone comunicazione volta per volta al Provveditorato generale dello Stato, con l'indicazione della quietanza di versamento.

Art. 8.

Le scorte degli atti, sia in fogli sciolti che in volumi, già esistenti e quelle che si verranno formando per l'avvenire, sono affidate all'ufficio della Raccolta, che dovrà fornire al Provveditorato, a seconda della richiesta, il numero dei volumi e di atti occorrenti per l'attuazione di quanto dispone l'art. 4 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252.

Art. 9.

I Prefetti e i Sottoprefetti devono vigilare, promuovendo, ove occorra, i necessari provvedimenti dell'autorità tutoria, perchè, non più tardi del mese di marzo di ciascun anno, i comuni dei rispettivi circondari spediscano il prezzo di abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e devono all'uopo riferire con rapporto riassuntivo direttamente all'ufficio della Raccolta entro il successivo mese di aprile.

Art. 10.

Per la gestione dei proventi di cui al precedente articolo e delle scorte in fogli sciolti ed in volumi, il contabile cassiere deve prestare congrua cauzione, da approvarsi dal Ministero della giustizia. Egli inoltre ha l'obbligo:

1° Di rendere annualmente alla Corte dei conti due separati conti giudiziali, uno per i proventi, l'altro per il materiale;

2° Di presentare, in fine di esercizio, il prescritto conto finanziario patrimoniale.

I detti conti dovranno prima essere trasmessi al Provveditorato per essere muniti del visto di approvazione.

Art. 11.

Il Provveditorato curerà che la tipografia sia in grado di soddisfare sollecitamente e bene a tutte le esigenze per la stampa e la distribuzione delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale e di altri atti del Governo.

Per lavori d'indole riservata, il Provveditorato disporrà che siano osservate dalla tipografia particolari cautele.

Art. 12.

Nei tre giorni successivi a quello dell'avvenuta pubblicazione degli atti nella *Gazzetta Ufficiale*, la tipografia è obbligata a consegnare le bozze di stampa, impaginate, delle leggi e dei decreti inseriti nella Raccolta ufficiale e da stamparsi in fogli sciolti.

La tiratura non può essere eseguita se non dopo l'autorizzazione data dal Ministero della giustizia, il quale dà l'approvazione con l'apposizione del « Visto si stampi ».

La stampa deve essere compiuta entro dieci giorni dalla data del « Visto si stampi », salvo che il Ministero della giustizia non abbia altrimenti disposto.

Art. 13.

La distribuzione e la spedizione in franchigia postale delle leggi e dei decreti in fogli sciolti ed in volumi sono fatte a cura del Provveditorato.

I fogli e volumi sopravanzati nella spedizione, vengono immediatamente assunti in consegna ed in deposito dal contabile cassiere per la scorta, previa verifica della quantità.

Art. 14.

La distribuzione agli uffici ed alle autorità è fatta in base ad elenchi approvati dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

In caso di smarrimento, di guasto totale o parziale di pacchi o plichi, il Provveditorato, a richiesta del Ministero stesso, disporrà una nuova spedizione. Il Provveditorato deve pure, a richiesta del Ministero della giustizia e degli affari di culto, eseguire spedizioni straordinarie con precedenza su quelle ordinarie.

Art. 15.

La distribuzione dei volumi completi deve essere compiuta nel termine di « 30 giorni » dalla data di apposizione del « Visto si stampi », di cui all'art. 12.

Entro lo stesso termine di 30 giorni deve essere pure compiuta la spedizione dei volumi ai Comuni.

Con apposito avviso, che viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, è data notizia dell'eseguita distribuzione per gli eventuali reclami, i quali dovranno essere presentati entro un mese dall'inserzione dell'avviso stesso.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1571. Modificazioni alla misura dei compensi ed indennità spettanti ai membri delle Commissioni di 1° grado e provinciali per le imposte dirette.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 15 luglio 1923, sul decreto che modifica la misura dei compensi ed indennità spettanti ai membri delle Commissioni di 1° grado e provinciali per le imposte dirette.

SIRE,

La funione dei componenti le Commissioni per la risoluzione delle controversie riguardanti l'accertamento delle imposte dirette è obbligatoria e gratuita. Ma questa gratuità non esclude il rimborso delle spese sostenute dai membri delle Commissioni che risiedono in Comuni diversi da quello ove le Commissioni hanno sede. Perciò l'art. 28 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560 stabilì che in tal caso fosse rimborsato integralmente il costo del biglietto di 2ª classe per i luoghi congiunti da ferrovia, e corrisposta una indennità fissa di cent. 25 per ogni chilometro di percorso sulle vie ordinarie, oltre un'indennità giornaliera di L. 5 per ogni giornata d'adunanza.

In conseguenza del crescente costo della vita e dei mezzi di trasporto, l'indennità chilometrica e l'indennità giornaliera furono raddoppiate con R. decreto 11 settembre 1919, n. 1772, la cui efficacia, limitata al 30 giugno 1922, come tutti i provvedimenti emanati in base ai pieni poteri durante lo stato di guerra, è stata prorogata di anno in anno per effetto delle disposizioni generali che precedono lo stato di previsione della spesa.

Ma anche l'attuale indennità giornaliera di L. 10 e quella chilometrica di L. 0.50 sono oggi di troppo inferiori alle spese cui si riferiscono, tantochè da ogni parte sono pervenute le più vive insistenze per un congruo aumento. Queste richieste, anche senza che occorra un maggior stanziamento in bilancio, possono esser soddisfatte, con la fiducia di migliorare il funzionamento delle Commissioni mandamentali, quando si ottenga un'economia nei compensi che annualmente vengono corrisposti ai membri delle Commissioni provinciali.

Infatti i membri delle Commissioni provinciali sono compensati, ai sensi dell'art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, con l'assegnazione di un fondo pari ad 1/20 del 2 % inscritto sui ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, a titolo di spese di distribuzione. Trattasi di una somma variabile, in aumento di anno in anno, proporzionalmente all'incremento del gettito dell'imposta, che ormai va eccedendo il limite di quanto può ritenersi sufficiente compenso per i membri delle Commissioni.

E' sembrato pertanto opportuno di ridurre tale indennità complessiva ad una somma che non ecceda 1/40 del 2 % delle spese di distribuzione, ed avvalersi dell'economia così ottenuta per elevare a L. 20 l'indennità giornaliera ed a L. 1 l'indennità chilometrica per i percorsi sulle vie ordinarie, in favore dei membri delle Commissioni mandamentali che risiedono in Comune diverso da quello ove le Commissioni stesse tengono le loro sedute.

In questo senso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2) riguardante l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visti gli articoli 28 e 38 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità complessiva da corrispondersi annualmente ai membri delle Commissioni provinciali per le imposte dirette, ai sensi dell'art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, è stabilita in una somma che non ecceda la quarantesima parte del 2 per cento per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

La disposizione di cui al precedente comma avrà effetto per tutti i pagamenti che saranno eseguiti a decorrere dal 1° luglio 1923.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1923, l'indennità giornaliera e l'indennità chilometrica per i percorsi sulle vie ordinarie, dovute ai sensi dell'art. 28 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, per l'applicazione sui redditi di ricchezza mobile, ai membri delle Commissioni di 1° grado per le imposte dirette, i quali risiedano in un Comune del mandamento diverso da quello ove ha sede la Commissione, sono fissate rispettivamente nella misura di L. 20 per ogni giornata di adunanza e di L. 1 per ogni chilometro di percorso sulle vie ordinarie.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia anche per le Commissioni di 1° grado e provinciali che verranno istituite nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1923, n. **1581.**
Nuovo ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1919, n. 1789, col quale il Consorzio operaio metallurgico italiano, con sede in Genova, venne eretto in ente morale e ne venne approvato lo statuto organico relativo;
Ritenuta l'opportunità di modificare, secondo i suggerimenti dell'esperieneza, l'ordinamento del Consorzio stesso in modo da renderlo più atto al raggiungimento dei fini pei quali fu costituito, nonchè di facilitare gli esperimenti di cooperazione nel campo industriale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno *ad interim* per gli Affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze e col Ministro dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sede legale del Consorzio operaio metallurgico italiano è fissata in Roma; la sede amministrativa sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il Consorzio operaio metallurgico italiano è autorizzato ad accettare, in aumento del proprio capitale sociale, la sottoscrizione di quote nominative privilegiate di L. 500 cadauna, sino ad un importo di 5 milioni di lire.
L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è autorizzato a partecipare al capitale del Consorzio operaio metallurgico italiano, mediante sottoscrizione di quote nominative privilegiate da L. 500 cadauna, sino ad importo di 5,000,000 di lire con responsabilità limitata sino alla somma effettivamente conferita.
E' concessa l'esenzione di tassa di registro e bollo per tutti gli atti che si rendessero necessari per tale conferimento.

Art. 3.

Nessun dividendo potrà essere assegnato al capitale versato dalle cooperative sino a quando non sia stato interamente rimborsato il capitale rappresentato da quote privilegiate e le somme anticipate al Consorzio operaio metallurgico italiano dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione per l'acquisto di stabili e impianti.
Una convenzione da stabilirsi fra l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e il Consorzio operaio metallurgico italiano fisserà le modalità, l'ordine e il piano, secondo i quali saranno fatti gli ammortamenti degli impianti ed i rimborsi. Gli eventuali crediti delle cooperative aderenti verso il Consorzio saranno ratizzati nello stesso periodo di tempo che sarà fissato per gli ammortamenti ed i rimborsi di cui sopra.
Gli atti previsti nel comma precedente saranno esenti da tasse di registro e bollo.

Art. 4.

Le cooperative costituenti il Consorzio operaio metallurgico italiano non potranno esercitare il diritto di recesso se non subordinatamente e dopo che siano totalmente avvenuti gli ammortamenti e i rimborsi di cui all'articolo 3. Nemmeno potranno più effetuarsi i recessi che per qualsiasi motivo non siano stati di già definitivamente effettuati alla data del presente decreto.
Alla scadenza del termine di durata del Consorzio operaio metallurgico italiano, salva la facoltà di proroga, come pure in caso di liquidazione, i soci non potranno pretendere il rimborso di somme maggiori di quelle apportate.

Il residuo netto del patrimonio del Consorzio sarà devoluto a scopo di pubblica utilità con speciale riguardo allo sviluppo della cooperazione secondo disposizioni da emanare con R. decreto, sentito il Consiglio centrale per la cooperazione.

Art. 5.

Le eventuali ipoteche che fossero consentite a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dal Consorzio operaio metallurgico italiano o da altri Enti cooperativi, saranno iscritte mediante il pagamento di una tassa fissa di L. 60.

Art. 6.

Indipendentemente dagli atti di cessione di credito verso le stazioni appaltanti, può essere costituito a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, un privilegio speciale sul macchinario che non sia considerato immobile per destinazione, sulle materie prime o trasformate, e sui prodotti finiti ovunque si trovino, purchè di proprietà del Consorzio operaio metallurgico italiano o di altro Ente cooperativo.
Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato stabilito dall'art. 1958 del Codice civile, salvo il credito per il prezzo non pagato delle macchine a sensi dell'art. 773, n. 3 del Codice di commercio.
Per la validità ed efficacia del privilegio è necessario:
1° Che esso risulti da atto scritto, anche se non autentico;
2° Che abbia acquistata data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio di registro nella cui circoscrizione ha sede l'Ente debitore;
3° Che l'atto costituito del privilegio sia depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione l'Ente debitore, ha la propria sede.
Nell'atto costituzione del privilegio può essere nominato, d'accordo fra le parti, un custode delle cose mobili sottoposte al privilegio, il quale avrà gli obblighi del depositario giudiziale e, in caso di menomazione, deterioramento o sottrazione delle cose sottoposte al privilegio, sarà passibile delle penalità stabilite dall'art. 203 del Codice penale.
Il contratto di costituzione del privilegio dovrà essere scritto su carta da bollo da L. 1 e sarà registrato con la tassa fissa di L. 3.

Art. 7.

Il Consorzio operaio metallurgico italiano potrà alienare i propri impianti, cedendoli a società cooperative o a privati, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione e alle condizioni di prezzo e di pagamento che esso stabilirà.
Gli atti relativi saranno esenti da tassa di bollo, di registro, da tasse ipotecarie e dai diritti catastali.
Condizioni speciali di vendita potranno essere consentite in favore delle cooperative costituenti il Consorzio operaio metallurgico italiano sempre che i soci costituenti le cooperative, con impegno personale, avente pieno valore legale, assumano di costituire presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, con trattenute sui salari sino al 10 %, nonchè col versamento di tutti gli utili comunque realizzati dalla loro azienda sociale, un fondo vincolato per l'acquisto degli impianti e mezzi di lavoro.
In caso di vendita saranno resi nulli e di nessuno effetto i patti esistenti tra Consorzio e cooperative.
Per i soci delle cooperative aderenti al Consorzio operaio metallurgico italiano e per i soci di qualsiasi altra cooperativa di carattere industriale la quota di capitale che può essere conferita è elevata a L. 20,000.

Art. 8.

Fino a quando non siano avvenuti gli ammortamenti e i rimborsi di cui all'art. 3, l'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di quattro membri oltre il presidente ed un vice-presidente.

I consiglieri saranno nominati:

due dall'assemblea ordinaria delle cooperative aderenti al Consorzio operaio metallurgico italiano; due dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, anche all'infuori dei propri membri.

Il presidente ed il vice-presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'industria e commercio. Il vice-presidente ha solo voto consultivo, qualora non sostituisca il presidente.

Sono ineleggibili alle cariche di amministratori i funzionari dello Stato in attività di servizio e coloro che esercitano l'industria metallurgica.

I consiglieri di nomina dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione durano in carica un biennio. Quelli di nomina dell'assemblea delle cooperative scadono ogni anno.

Il presidente ed il vice-presidente durano in carica un quadriennio.

Tutti sono rieleggibili.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci è costituito di tre membri nominati:

uno dall'assemblea delle cooperative;

uno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, anche all'infuori dei propri membri;

uno dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Essi scadono ogni anno e sono rieleggibili.

Art. 10.

Il nuovo Consiglio di amministrazione, costituito come all'articolo 8, formerà al 31 dicembre 1923, il bilancio unico degli esercizi 1922-23.

Esso entro tre mesi dal suo insediamento, compilerà il nuovo testo di statuto del Consorzio, coordinando le disposizioni dello statuto vigente con quelle contenute nel presente decreto.

Compilerà pure il regolamento per il funzionamento interno del Consorzio. Statuto e regolamento dovranno essere approvati con R. decreto su proposta del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad apportare le modifiche che esso riterrà opportune nei patti che regolano attualmente la concessione di esercizio degli impianti di proprietà del Consorzio operaio metallugico italiano alle cooperative consorziate.

Esso è altresì autorizzato a licenziare il personale dell'azienda col trattamento stabilito dagli art. 3 e 4 del decreto-legge sul contratto di impiego in data 9 febbraio 1919, n. 112 anche in deroga a convenzioni particolari o a regolamenti preesistenti.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1602.

Autorizzazione al direttore generale della Pubblica sicurezza di affidare incarichi speciali per indagini riservate di pubblica sicurezza a persone estranee all'amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il direttore generale della Pubblica sicurezza è autorizzato ad affidare incarichi speciali per indagini riservate di pubblica sicurezza a persone estranee all'amministrazione, determinando con criteri discrezionali la misura dei relativi compensi.

Art. 2.

Il direttore generale della Pubblica sicurezza ha facoltà di provvedere direttamente, o a mezzo dei Prefetti del Regno, al pagamento dei compensi di cui all'articolo 1º del presente decreto, e, a tal'uopo, apposite somministrazioni di fondi saranno disposte con mandati a suo favore o a favore dei Prefetti.

La spesa annua complessiva per detti compensi non potrà eccedere le L. 350,000 e farà carico ad uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1923-24.

Art. 3.

Della somministrazione di fondi di cui all'art. 2 il direttore generale della Pubblica sicurezza renderà conto esclusivamente al Ministro dell'interno, alla fine di ogni trimestre, mediante presentazione di elenchi delle persone che hanno avuto speciali incarichi e dei compensi erogati, senza che occorra alcuna altra documentazione.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1605.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo da parte dei magistrati, in applicazione dei Regi decreti numeri 1028, 1208, e 1394 del 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli art. 3 del Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1028, 5 del Nostro decreto 2 giugno 1923, n. 1208, e 4 del Nostro decreto 28 giugno 1923, n. 1394;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di cui all'ultima parte dell'art. 5 del predetto Nostro decreto 2 giugno 1923;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di collocamento a riposo in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, 5 del R. decreto 2 giugno 1923, n. 1208, e 4 del R. decreto 28 giugno 1923, n. 1394 possono essere presentate a tutto il 31 luglio 1923.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1425.
Contributo scolastico del comune di Vescovana (Padova).

N. 1425. R. decreto 5 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Vescovana della provincia di Padova deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6,171.69 col R. decreto 24 gennaio 1915, n. 578, è elevato a L. 7,131.69 a decorrere dal 1° ottobre 1918.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1462.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana degli albergatori.

N. 1462. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria e commercio, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana degli albergatori, con sede in Roma.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1466.
Contributo scolastico del comune di Lessolo.

N. 1466. R. decreto 19 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Lessolo, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3852.22 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 8292.22 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1467.
Contributo scolastico del comune di Ciriè.

N. 1467. R. decreto 19 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Ciriè, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 18,827.27, col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 1490, è elevato a L. 20,470.27 a decorrere dal 1° ottobre 1920.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1471.
Approvazione di norme pel conferimento di un premio d'incoraggiamento in anatomia umana a favore di un laureato.

N. 1471. R. decreto 24 giugno 1923, col quale su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono approvate le norme pel conferimento del premio di incoraggiamento in anatomia umana a favore di un laureato della facoltà medico-chirurgica della Università di Palermo.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1923.
Approvazione di modelli dei buoni del tesoro ordinari nominativi da emettersi nell'esercizio 1923-24.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 568, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del tesoro ordinari;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916, e 19 giugno 1918, coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del tesoro ordinari nominativi da emettersi nell'esercizio finanziario 1923-1924 sono stampati su carta bianca, la quale porta nel centro del titolo, in filigrana a filetto chiaro, la leggenda: « *Buono del Tesoro* » ed uno stemma nazionale, racchiusi in una cornice a fregi, pure filigranata, a filetto chiaro, e nelle due parti laterali destinate alla matrice ed alla contromatrice, porta uno stemma nazionale foggiato in filigrane chiare.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale porta stampato in inchiostro color bruno rosso il titolo con la relativa matrice e contromatrice.

Il titolo consta di una elegante cornice, a mótivi geometrici, che racchiude il testo composto delle leggende « *Regno d'Italia* » - « *Buono del Tesoro nominativo* » - « *Esercizio* 1923-1924 », delle indicazioni relative al valore (stampato) del buono, delle indicazioni relative alla persona a cui favore dovrà essere pagato il buono, alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie e numero progressivo del buono, alla data e luogo di rilascio del buono. I buoni del taglio da L. 500,000 (Serie II) portano inoltre l'indicazione del valore capitale *in traforo*.

Due liste verticali con la leggenda « *Direzione generale del Tesoro* » racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo, servono a separare il titolo dalla matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti del bollo a secco del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 luglio 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomine nei Consigli provinciali di sanità di Sassari, Teramo e Milano

1° Con R. decreto in data 17 giugno 1923 il sig. Francesco Diaz è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Sassari fino alla scadenza del triennio in corso 1922-1924.

2° Con R. decreto 24 giugno 1923 il cav. dott. Raffaele Luise è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Teramo fino alla scadenza del triennio in corso (1922-1924).

3° Con R. decreto 24 giugno 1923 il sig. Ugo Migliavacca è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Milano, fino alla scadenza del triennio in corso (1922-1924).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 27, dal 2 all'8 luglio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	2
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Messina	Castroreale	—	1	—	3
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Id.	Torino	—	1	—	1
Trapani	Trapani	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		1	13	1	16
Carbonchio sintomatico.					
Verona	Verona	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	2	1	3	1
Id.	Acqui	—	1	—	1
Id.	Asti	1	1	1	9
Id.	Casale	1	2	1	5
Id.	Tortona	1	1	2	1
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	2	—	3	—
Bari	Altamura	3	—	22	—
Id.	Bari	1	—	1	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Bergamo	Bergamo	2	1	9	2
Id.	Clusone	8	2	23	7
Id.	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	17	5	26	7
Id.	Imola	5	—	27	6
Id.	Vergato	5	—	9	4
Brescia	Brescia	1	7	1	14
Id.	Breno	—	2	—	3
Id.	Chiari	5	—	14	—
Id.	Verolanuova	1	—	7	1
Como	Como	4	1	6	2
Id.	Lecco	8	—	29	4
Id.	Varese	2	—	2	—
Cuneo	Alba	1	—	1	—
Id.	Cuneo	2	1	9	9
Id.	Mondovì	3	1	3	1
Id.	Saluzzo	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*					
Firenze	Firenze	5	2	8	7
Id.	Pistoia	1	—	1	1
Id.	San Miniato	1	1	1	3
Forlì	Cesena	2	—	3	1
Id.	Forlì	1	—	1	—
Genova	Chiavari	2	—	5	—
Id.	Genova	4	—	7	—
Id.	Spezia	—	1	—	1
Grosseto (*a*)	Grosseto	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Lucca	Lucca	5	2	5	2
Mantova	Mantova	2	7	2	7
Milano	Abbiategrasso	1	3	1	3
Id.	Gallarate	—	2	—	2
Id.	Lodi	—	6	—	6
Id.	Milano	4	5	4	5
Id.	Monza	1	—	1	—
Modena	Mirandola	3	—	6	2
Id.	Modena	12	—	28	2
Id.	Pavullo	1	—	2	—
Novara	Biella	1	1	2	1
Id.	Novara	1	1	2	1
Id.	Varallo	2	—	10	—
Id.	Vercelli	2	—	2	—
Padova	Padova	4	1	3	2
Parma	Parma	4	1	4	3
Id.	Borgo S. Donnino	1	1	2	3
Pavia	Mortara	6	—	14	4
Id.	Pavia	2	4	2	8
Id.	Voghera	1	—	1	2
Piacenza	Fiorenzuola	—	2	—	2
Id.	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	4	—	10	1
Id.	Volterra	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Melfi	3	—	4	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	2	1	3
Ravenna	Faenza	—	2	—	2
Id.	Lugo	2	1	2	1
Id.	Ravenna	1	—	1	—
Rovigo	Rovigo	2	—	3	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	4	—
Siena	Montepulciano	1	—	3	1
Torino	Aosta	1	2	1	4
Id.	Ivrea	5	—	5	1
Id.	Pinerolo	3	—	4	1
Id.	Susa	2	—	4	2
Id.	Torino	4	2	4	6
Udine	Gradisca	—	1	—	1
Id.	Pordenone	—	1	—	1
Id.	Udine	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	1	1	1
Verona	Verona	9	4	15	6
Vicenza	Vicenza	3	1	3	5
		190	89	372	191
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	2	1	4	3
Arezzo	Arezzo	—	3	—	10
Ascoli Piceno	Ascoli	2	2	3	4
Bologna	Bologna	2	—	3	—
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Macerata	Camerino	3	—	17	3
Id.	Macerata	2	1	2	4
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	2	—	2	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
Id.	Siena	4	—	6	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Udine	Cividale	—	1	—	1
Id.	Gorizia	—	1	—	1
Id.	Gradisca	—	1	—	1
Id.	Pordenone	—	1	—	1
Id.	Udine	—	1	—	1
		21	14	42	31

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Bari (b)	Barletta	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Lecce (b)	Taranto	1	—	1	—
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
		3	1	3	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari	Bari	2	—	2	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
Id.	Girgenti	1	—	1	—
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Messina	Messina	1	—	2	1
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	4	—	10	—
Trapani	Mazara	—	1	—	1
		16	2	23	3

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ancona	Ancona	4	8	4	12
Avellino (b)	Ariano	—	1	—	1
Bari (b)	Bari	2	1	2	2
Id.	Barletta	3	—	5	—
Benevento (b)	S. Bartolomeo G.	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Id.	Treviglio	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Id.	Lanciano	—	1	—	1
Id.	Vasto	—	1	—	1
Como (b)	Como	—	1	—	3
Id.	Varese	—	3	—	4
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Id.	San Miniato	—	2	—	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Sciacca	2	—	3	—
Lucca	Lucca	—	1	—	3
Macerata	Macerata	2	—	21	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1

Segue *Rabbia.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Milano	Milano	—	1	—	2
Modena	Modena	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
Id.	Ravenna	—	1	—	3
Salerno (b)	Campagna	—	1	—	1
Id.	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	2	—	4
Verona	Verona	—	4	—	6
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		14	40	36	57

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila	Aquila	1	—	2	—
Id.	Avezzano	3	—	4	—
Id.	Sulmona	4	—	5	—
Avellino	Ariano	2	—	2	—
Id.	S. Angelo Lomb.	4	—	15	—
Bari	Altamura	1	—	3	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Id.	Imola	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	2	—	4	—
Girgenti	Bivona	2	—	4	—
Id.	Sciacca	1	—	2	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	3	—
Id.	Melfi	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	[illegible]	—
Salerno	Campagna	1	—	[illegible]	—
Id.	Sala Consilina	1	—	[illegible]	—
		29	1	53	1

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila	Aquila	1	1	1	1
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Id.	Sulmona	1	—	2	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		5	2	7	2

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila	Aquila	8	1	9	1
Id.	Avezzano	5	1	12	2
Id.	Sulmona	6	—	8	—
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari	Barletta	1	—	3	—
Lecce	Taranto	1	1	4	1
		21	4	36	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	1	1	2	1
Influenza del cavallo.					
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
		—	2	—	2
Diarrea dei vitelli.					
Ancona	Ancona	—	1	—	3
Macerata	Macerata	1	—	7	6
		1	1	7	9
Tubercolosi bovina.					
Siena	Siena	—	2	—	2
Colera dei polli.					
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	5
		1	1	1	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	10	14	17
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	34	279	563
Malattie infettive dei suini	11	35	73
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	10	18	26
Rabbia	22	54	93
Rogna	10	30	54
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	7	9
Vaiuolo ovino	4	25	41
Morto coitale maligno	1	2	3
Influenza del cavallo	2	2	2
Diarrea dei vitelli	2	2	16
Tubercolosi bovina	1	2	2
Colera dei polli	2	2	6

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 25 giugno al 1° luglio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Pola	Pola	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Trento	Cles	—	2	—	2
Id.	Merano	—	1	—	1
Id.	Rovereto	1	1	4	3
Id.	Tione	1	—	1	—
Id.	Trento	—	4	—	4
Trieste (a)	Trieste	1	—	1	—
		3	8	6	10
Malattie infettive dei suini.					
Pola	Parenzo	—	2	—	6
Id.	Pisino	1	2	1	2
Trento	Bolzano	—	4	—	8
Id.	Bressanone	—	3	—	4
Id.	Cavalese	—	4	—	8
Id.	Merano	—	1	—	1
Trieste (a)	Postumia	3	—	4	—
		4	16	5	29
Rabbia.					
Trento	Rovereto	—	1	—	1
Rogna.					
Pola	Capodistria	1	1	1	1
Trieste (a)	Trieste	1	—	1	—
		2	1	2	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	2	11	16
Malattie infettive dei suini	3	20	34
Rabbia	1	1	1
Rogna	2	3	3

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Comunicato.

Il Commissario per la gestione in Italia della Società di assicurazione portoghese « A Mundial » ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale civile e penale di Milano (numero di trascrizione 4185, vol. 678, fasc. 960) un elenco dei creditori ammessi e contestati.

Tutti coloro che possono avervi interesse sono invitati a prendere visione del detto elenco e presentare le loro eventuali opposizioni *entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso* al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro - Direzione generale del credito e delle assicurazioni private - Ufficio tecnico delle assicurazioni private.

Roma, 26 luglio 1923. *p.* Il Ministro: V. CAMANNI.

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 26 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	135 58	Belgio	111 82
Londra	104 86	Olanda	9 —
Svizzera	409 23	Pesos oro	17 55
Spagna	326 50	Pesos carta	7 72
Berlino	0 0045	New-York	22 725
Vienna	0 032	Oro	438 49
Praga	68 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 98
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 50
	5.00 % netto	86 60

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 27 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	135 46	Belgio	111 66
Londra	104 73	Olanda	8 96
Svizzera	408 —	Pesos oro	17 50
Spagna	326 50	Pesos carta	7 70
Berlino	0 0034	New York	22 74
Vienna	0 032	Oro	438 77
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 89
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 67
	5.00 % netto	86 57

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 30 luglio al 5 agosto 1923, è stata fissata in L. 442, rappresentanti 100 dazio nominale, 342 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 44).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 286 — Data della ricevuta: 10 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Pace Giacomo fu Antonino e di Lentini Angela fu Francesco, ved. Lentini, dom. a Trapani — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 760 — Consolidato 5% con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data della ricevuta: 25 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Chiusi Etebredo fu Francesco — Titoli del debito pubblico al portatore: n. 3 — Ammontare della rendita L. 85 — Consolidato 5% con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5713 — Data della ricevuta: 16 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Valle Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 295 — Consolidato 5% con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2577 — Data della ricevuta: 16 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Garzia Federico di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5% con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 giugno 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 45).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3700 — Data della ricevuta: 3 marzo 1921 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Direzione Generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Credito Italiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 6 ferrovie, 3% — Ammontare del capitale: L. 13,000, decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 2).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 363 — Data della ricevuta: 11 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione dalla ricevuta: Golfetto Giovanni di Gioachino — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 6 — Ammontare della rendita L. 217 — Consolidato 3.50% con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data della ricevuta: 19 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Fascia Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 140 — Consolidato 3.50% con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 — Data della ricevuta: 30 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Pier-Francesco Incarbone e Margherita Incarbone, coniugi — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 10 — Ammontare della rendita L. 1067.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione, i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione, della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 luglio 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** Elenco N. 44.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	140749	20 —	Meneghini Maria di Bonifacio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Padova.	Meneghini Antonia Maria di Giovanni Bonifacio, minore, ecc. come contro.
Id.	309916	370 —	Delbono Ippolito fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Cecere Pasqualina fu Nicola ved. Delbono, dom. a Torino; con usofrutto vitalizio a Cecere Pasqualina fu Nicola.	Delbono Ippolita fu Felice, minore, ecc., come contro.
3.50 %	356287	59 50	Isola Luigi fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre Muzio Maria fu Francesco, ved. di Isola Agostino, domiciliata a Cassingheno, frazione del comune di Frescia (Pavia).	Isola Cristoforo-Luigi fu Agostino, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	222289	265 —	Cuniberti Enrico Giuseppe fu Amedeo, minore sotto la patria potestà della madre Salvadore Felicita di Giuseppe, moglie in seconde nozze di Ivaldi Vincenzo, domiciliato in Asti (Alessandria).	Cuniberti Giuseppe fu Amedeo, minore, ecc. come contro.
3.50 %	249627	350 —	Navissano Maria di Michelangelo, moglie di Bert Luigi, domiciliato a Cambiano (Torino) vincolata.	Nevissano Maria di Michelangelo, moglie di Bert Emanuele Luigi, ecc. come contro.
Id.	662491	115 50	De Stefano Andrea fu Vincenzo, domiciliato in Casalbuono (Salerno).	De Stefano Antero fu Vincenzo, ecc. come contro.
Id.	247951	49 —	Maritano Alessandro, Domenico, Felice, Innocenzo, Luigi e Giovanni fu Isidoro, minori, sotto la tutela di Maritano Giuseppe fu Giacomo, domiciliato in Susa (Torino).	Maritano Alessandro, Domenico, Felice, Innocenzo, Luigi e Vincenzo fu Isidoro, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	266171	50 —	Tedesco Saveria di Calogero, minore emancipata sotto la curatela del marito Ferrarello Fabio fu Marcello, domiciliato a Gangi (Palermo), vincolata.	Tedesco Rosaria detta Sarina di Calogero, minore, ecc. come contro, domiciliata ad Alimena (Palermo) vincolata.
3.50 %	451408	665 —	De Franchi Macbeth Ottorino fu Giuseppe, domiciliato a Corleto Perticara (Potenza).	De Franchi Ottorino Macbeth, ecc. come contro.
Cons. 5 %	86163	1680 —	Macbetti De Franchi Ottorino fu Giuseppe, domiciliato come la precedente.	De Franchi Ottorino Macbeth, ecc. come contro.
Id.	166673	585 —	Monfregola Cristina, Gaetano, Grazia, Francesco, Concetta e Vincenzo fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Masecchia Anna fu Francesco, vedova di Monfregola Giuseppe, in parti uguali fra loro, domiciliata a Napoli.	Monfregola Cristina, Gaetano, Grazia, Francesco, Concetta, Vincenzo, e Luigi fu Giuseppe, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 30 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	728127	de Gaglia Elisa fu Alessandro, moglie di Giacchi Biagio fu Michele, dom. a Roma. Vincolata . . . . L.	24.50
Consolidato 5 %	259872	Ferrara Nicola fu Giuseppe, dom. a Toro (Campobasso) . . . . »	2,500 —
3,50 %	28416	Fabbriceria Parrocchiale di Ogliano in Conegliano (Treviso) . . »	182 —
Consolidato 5 %	80965	Zupito Evangelista fu Domenicantonio, dom. a Penne (Teramo). Vincolata . . . . »	50 —
3,50 %	514979	Grizi Francesco fu Tommaso, dom. a Poggio S. Marcello (Ancona). Vincolato . . . . »	164.50
3,50 %	109934	Di Francesco Rosa di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli. Vincolata »	42 —
Consolidato 5 %	32220 Polizza combattenti	Di Prisco Salvatore di Angelo, dom. a Napoli . . . . »	20 —
Id.	125643 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: De Matteis-Tortora Antonio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Licenziati Teresa fu Filippo, ved. di De Matteis-Tortora Giuseppe, dom. a Napoli . . . . . . » Per l'usufrutto: Licenziati Teresa fu Filippo, ved. di De Matteis-Tortora Giuseppe, dom. a Napoli	350 —
Id.	178532	Ricotta Pietro di Antonio, dom. in S. Pietro Altanagro (Salerno) . »	1,000 —
Id.	13618	Beneficio Parrocchiale della Pieve del Pino, frazione del comune di Praduro e Sasso (Bologna) . . . . »	35 —
Id.	233071	Bergamini Andrea di Antonio, dom. a Praduro e Sasso (Bologna) Vincolato . . . . »	50 —
Id.	633066	Beneficio Parrocchiale di Sant'Ausano in Pieve del Pino di Praduro e Sasso (Bologna) . . . . »	7 —
3,50 %	795661	Negri Oliviero di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Finalborgo (Genova) . . . . »	10.50
3,50 %	795666	Negri Bartolomeo fu Michele, dom. a Finalborgo (Genova) . . . »	147 —
3,50 %	796473	Intestata come la precedente . . . . »	101.50
Consolidato 5 %	4946 Polizza combattenti	Caprio Alberto fu Giuseppe, dom. in Napoli . . . . »	20 —
Id.	154097	Maggiordomo Carmelina di Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Aragona (Girgenti) . . . . . . »	915 —
3,50 %	661619 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Rovati o Rovatti Barbara di Antonio, vedova di Carlo Cavaceppi, dom. a Roma . . . . » Per la proprietà: Cavaceppi Giulia fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Barbara Rovati o Rovatti di Antonio, ved. di Carlo Cavaceppi, dom. a Roma	101.50
3,50 %	661620 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . . » Per la proprietà: Cavaceppi Carlo Ranieri fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Barbara Rovati o Rovatti di Antonio, ved. di Carlo Cavaceppi, dom. a Roma	101.50
Consolidato 5 %	688 Polizza combattenti	Gregori Orlando di Angelo, dom. a Teramo (Perugia) . . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	298828	Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio ad Orbicciano, frazione del comune di Camaiore (Lucca) . . . . L.	15 —
Consol. 5 % vecchio	188090 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bonamici Giovanni, Gaetano, Antonio e Caterina fu Ferdinando . . . . » Per l'usufrutto: Erculei Concetta fu Luigi, dom. a Napoli .	530 —
P. N. 4,50 %	2148 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Garignani Francesca Paola di Felice, nubile, dom. a Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Curci Carmine fu Giuseppe, dom. a Napoli	450 —
Consolidato 5 %	172868	Leone Maria Francesca fu Raffaele, moglie di Laino Luigi, dom. in Orsomarso (Cosenza) . . . . »	590 —
Id.	31099 Polizza combattenti	Gatti Ettore di Antonio, dom. a Quistello (Mantova) . . . . »	20 —
Consolidato 4,50 %	4357	Opera Pia Celani in Marino (Roma) rappresentata dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	21 —
Id.	4358	Congregazione di Carità di Marino (Roma). Vincolata . . . . . »	723 —
Id.	4359	Ospedale di Marino (Roma) pel Legato Palmieri Serafina fu Vincenzo . . . . »	21 —
Id.	4360	Ospedale Civico di S. Giuseppe in Marino (Roma) . . . . »	3,348 —
Id.	19520	Opera Pia Elemosiniera in Corneto Tarquinia (Roma) . . . . . »	963 —
Id.	20383	Ospedale municipale maschile di Corneto Tarquinia (Roma) . . . »	579 —
Id.	24264	Opera Elemosiniera Salerno in Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	183 —
Id.	36345	Convalescentorio Quaglia amministrato dal comune di Corneto Tarquinia (Roma) . . . . »	171 —
Id.	55489	Ospedale di Tolfa (Roma) amministrato dalla locale Congregazione di Carità. Vincolata . . . . »	18 —
Id.	56231	Opera Pia Moscardini in Corneto Tarquinia, amministrata dalla locale Congregazione di Carità . . . . »	147 —
Id	56232	Opera Pia Elemosiniera Salerno in Corneto Tarquinia (Roma), amministrata dalla locale Congregazione di Carità . . . . . »	441 —
Id.	36343	Comune di Corneto Tarquinia (Roma) per la dote Pardi . . . . »	39 —
Consolidato 5 %	301235	Banca Regionale, Società anonima con sede in Roma. Vincolata . »	16,165 —
3,50 %	20438	Confraternita della Morte ed Orazione in Civitavecchia (Roma) . »	14 —
3,50 %	23218	Confraternità della Morte ed Orazione in Civitavecchia (Roma) . »	28 —
3,50 %	136698	Intestata come la precedente . . . . »	63 —
3,50 %	170585	Intestata come la precedente . . . . »	224 —
3,50 %	171426	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
3,50 %	211197	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
3,50 %	222415	Intestata come la precedente . . . . »	77 —
3,50 %	256942	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
3,50 %	304189	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
3,50 %	304190	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
3,50 %	329217	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
3,50 %	343903	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
3 %	36025	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
3 %	41908	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
Consol. 5 % vecchio	1035711 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Olearo Edvige-Maria e Giuseppa-Orsola fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Flecchia Marta, dom. a Viverone (Novara) . . . . » Per l'usufrutto: Flecchia Marta fu Carlo	205 —
Consolidato 5 %	572293 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cafiero Guglielmo fu Agostino, dom. a Napoli . » Per l'usufrutto: Cafiero Cesare di Guglielmo	215 —
3,50 %	192423	Neri Emma fu Giuseppe, nubile, dom. a Gatteo (Forlì) . . . . . »	80.50
3,50 %	380025	Neri Emma fu Giuseppe, moglie di Rossi Luigi di Agostino, dom. in Fano (Pesaro) . . . . »	31.50

Roma, 30 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	103975 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Volpi Pietro fu Ferdinando, domiciliato in Buti (Pisa) . . . . L. Per l'usufrutto: Berti Amalia fu Ferdinando, moglie legalmente separata dal titolare Volpi Pietro, domiciliata a Buti . . »	2500 —
»	28186 Polizza comb.	Fossatelli Antonio fu Augusto, domiciliato a Terni (Perugia) vincolata . . . . »	20 —
3.50 %	792208	Sberna Salvatore fu Giuseppe, domiciliato a Caltanissetta, vincolata . . . . »	63 —
»	617498 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Giorda Filomena fu Antonio . . . . » Per la proprietà: Ospedale civile di Ciriè (Torino)	35 —
Debito Comuni di Sicilia	6270	Pollara-Ventura Grazietta di Pietro, moglie di Tantillo Giorgio, dom. a Modica (Siragusa), vincolata . . . . »	100.93
»	6762	Tedeschi Anna del fu Giacinto e Bellomo Pietro del fu Giovanni, coniugi . . . . »	94.35
Cons. 5 %	210138	Sgaini Costantino fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bortolini Emma fu Giuseppe, ved. di Sgaini Giuseppe, dom. a Brescia . . . . »	1240 —
3.50 %	792209	Sberna Alessandro-Oreste di Salvatore, domiciliato a Caltanissetta . . . . »	210 —
Cons. 5 %	7711 Polizza comb.	Sberna Alessandro di Salvatore, dom. a Catania . . . »	20 —
»	157592	Giovannetti Vincenzo fu Martino, dom. a Roma, vincolata . »	350 —
»	88415	Longo Petronilla fu Raffaele, ved. di Barberini Deodato, domiciliata a Roma . . . . »	750 —
»	165278	Intestata come la precedente, fu Raffello . . . . . »	3490 —
»	208034	De Laurentiis Rosa di Gaetano, nubile, dom. a Grottaglie (Avellino), vincolata . . . . »	2025 —
»	167039	Laviano Matilde fu Deodato, moglie di Pasquale D'Alessio fu Antonio, dom. in Roma, vincolata . . . . . . »	4265 —
»	11205 Polizza comb.	Bertani Oscar di Mauro, dom. a Brescia . . . . . »	20 —
3.50 %	786588	D'Agostino Olga di Luca, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma . . . . »	31.50
Cons. 5 %	13395 Polizza comb.	Cavazzini Carlo di Ulisse, dom. a Codogno (Milano) . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	293587 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Levi Itala fu Giulio-Giacomo, vedova Jona Gioberti, dom. in Ivrea (Torino) . . . . »	265 —
		Per la proprietà: Jona Davide, Giulio-Giacomo, Raffaele-Moise, Enrico-Alfredo ed Anna-Mentina fu Gioberti, il secondo al terzo e quarto, minori, sotto la patria potestà della madre Levi Itala fu Giulio-Giacomo, vedova Jona, tutti quali eredi indivisi del padre, dom. ad Ivrea (Torino)	
»	3238 Polizza comb.	Centofanti Quirino-Alfredo di Panfilo, dom. ad Introdacqua (Aquila) . . . . »	20 —
»	119838	Valle Bianca fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Caracciolo Marcellina, vedova Valle, dom. a Montegrosso d'Asti (Alessandria) . . . . . . »	320 —
»	222441 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ottolenghi Matilde fu Leone, ved. di Sacerdote Samuele, dom. a Torino . . . . »	1980 —
		Per la proprietà: Comune di Torino.	
»	24163 Polizza comb.	Bonifazi Bonifazio di Pacifico, dom. a Roma . . . »	20 —
»	200355	Boccolini Elena fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Sandrini Amalia, ved. di Boccolini Paolo, dom. a Napoli . . . . »	460 —
3.50 %	200475	Alampi Nunziato fu Consolato, dom. in Reggio Calabria, vincolata . . . . »	7 —
»	103424	Sagrestia della Chiesa Parrocchiale di Carpignano (Lecce) . »	119 —
Cons. 5 %	25460 Polizza comb.	Zavattieri Domenico di Bruno, dom. a Roghudi (Reggio Calabria) . . . . »	20 —
3.50 %	548937	Bartuli Domenico fu Francesco, dom. a Naso (Messina), vincolata . . . . »	21 —
»	204253	Fabbrica di Santa Maria del Fiore e Cappella del Rosario in Onano (Roma . . . . »	63 —
Cons. 5 % (Vecchio)	1044847 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Conservatorio delle Orfane sotto il titolo di Gesù e Maria Immacolata di Salerno, amministrato dall'arcivescovo *pro-tempore* di detta città . . . . »	25 —
		Per l'usufrutto: Adinolfi Clorinda fu Luigi, ved. di Cafaro Nicola, vita durante.	
Cons. 5 %	720323 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Asilo Infantile Marini in Ragusa Inferiore (Siracusa) . . . . »	15 —
		Per l'usufrutto: Rosso Emanuela fu Michele, ved. di Giambattista Marini, dom. a Ragusa.	
»	710393 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . »	185 —
		Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	

Roma, 28 febbraio 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.